

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4710 del 30/08/2024
Oggetto	ATTO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' SAN DAMIANO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC). ENTE: AERONAUTICA MILITARE DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI PIACENZA. PRATICA: PCPPA0793
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4920 del 30/08/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta AGOSTO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che il Distaccamento Aeroportuale Piacenza dell’Aeronautica Militare (ex Comando 50° Stormo), c.f. 91006110331, ha presentato le seguenti istanze:

- istanza prot. n. PG/2024/31849 del 19/02/2024, per il rilascio di concessione ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo esistente, distinto al fg. 34, mapp. 4, prof. 110, portata massima 19 l/s;
- istanza prot. n. PG/2024/31849 del 19/02/2024, per il rilascio di concessione ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo esistente, distinto al fg. 27, mapp. 48, prof. 70, portata massima 0,25 l/s;
- istanza prot. n. PG/2024/31849 del 19/02/2024, per il rilascio di concessione ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo esistente, distinto al fg. 34, mapp. 44, prof. 120, portata massima 10 l/s;

VERIFICATO che le istanze presentano i requisiti per essere sottoposte al procedimento di concessione ordinaria;

RITENUTO che:

- le istanze debbano essere istruite congiuntamente, in quanto presentate da un unico soggetto e per il medesimo uso, nell’ambito delle strutture a servizio del Distaccamento Aeroportuale Piacenza, con rilascio di un unico titolo concessorio contraddistinto con codice “PCPPA0793”;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul Burert n. 215 del 03/07/2024 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Esclusione*”;
- che peraltro, così come specificato nelle indicazioni contenute nella DGR 1060/2023, la matrice del metodo ERA è costruita per dare una valutazione *ex ante* dell’impatto di un nuovo prelievo sul corpo idrico, mentre il prelievo esistente ha già prodotto i suoi effetti sullo stato del corpo idrico su cui insiste;
- che pertanto le risultanze del metodo ERA nel caso in questione di prelievo già in essere non rappresentano un elemento dirimente ai fini dell’assentibilità dello stesso, ma forniscono una indicazione nella direzione delle necessità di una particolare attenzione e cautela nel rilascio /rinnovo della concessione, che deve essere assistito da una serie di prescrizioni volte a monitorare gli effetti del prelievo e a ridurne gli impatti che sono inserite nel disciplinare di concessione;

DATO ATTO che con nota PG/2024/113871 del 20/06/2024 è stato richiesto alla Provincia di Piacenza il parere di competenza, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al prot. PG/2024/120530 del 01/07/2024;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PCPPA0793.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Distaccamento Aeroportuale Piacenza Aeronautica Militare, c.f. 91006110331 la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea procedimento cod. pratica PCPPA0793, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 3 pozzi aventi profondità, rispettivamente, m. 110 (pozzo 711), m. 70 (pozzo 712), m. 120 (pozzo 714) dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: Comune di San Giorgio Piacentino, loc. San Damiano, su terreni di proprietà del Demanio pubblico dello Stato Ramo Aeronautica, catastalmente distinti al fg. 34, mappale 4 (pozzo 711), fg. 27, mappale 48 (pozzo 712) e fg. 34, mappale 44 (pozzo 714); coordinate

UTM RER: x: 556.821, y: 973.109 (pozzo 711), x: 557.566, y: 973.304 (pozzo 712) e x: 556.570, y: 973.375 (pozzo 714);

- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 19,00 (pozzo 711), l/s 0,25 (pozzo 712), l/s 10 (pozzo 714);
 - portata massima complessiva 29,25 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 16.000, così suddivisi: mc/annui 5.000 (pozzo 711), 1.000 (pozzo 712) e 10.000 (pozzo 714);
2. volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 16.000;
 3. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2028;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/08/2024, registrato al prot. PG/2024/155538 con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
 5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2024 è pari a 363,64 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013 ed ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Burer;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità

giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Aeronautica Militare Distaccamento Aeroportuale di Piacenza, c.f. 91006110331 (cod. pratica PCPPA0793).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa consistono in n. 3 pozzi equipaggiati con elettropompe sommerse, aventi le seguenti caratteristiche:

Codice Pozzi	Coordinate UTM RER	Foglio	Mappale	Profondità (m.)	Portata pompa (l/s)	Potenza (Kw)	Diametro (mm.)
711	x = 556.821 y = 973.109	34	4	110	19	9,2	300
712	x = 557.566 y = 973.304	27	48	70	0,25	1,1	200
714	x = 556.570 y = 973.375	34	44	120	10	9,2	350

2. Le opere di presa sono site nel Comune di San Giorgio Piacentino (PC), Via Godi n.1/A, località San Damiano, su terreno di proprietà del Demanio pubblico dello Stato Ramo Aeronautica;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico, Conoide Nure-libero, codice: 0040ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati, per servizi igienici ed autolavaggio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 29,25 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 16.000, così suddivisi: mc/annui 5.000 (pozzo 711), mc/annui 1.000 (pozzo 712) e 10.000 (pozzo 714);
3. Il prelievo di risorsa idrica è esercitato nei periodi di esercizio dell'Area del Distaccamento Aeroportuale Militare per 24 ore al giorno per un totale di circa 365 giorni/annui.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2024 è pari a 363,64 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito;
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e del volume di acqua derivata dai singoli pozzi, e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (semestrale, nel periodo primaverile e autunnale) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza". Gli esiti dei monitoraggi sopra descritti dovranno essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in

allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della concessione.

2. Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalla Provincia di Piacenza (prot. PG/2024/120530 del 01/07/2024):

- obbligo per gli operatori di installare e mantenere un idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi di acqua prelevata dalla falda all'atto del rilascio della concessione.
- obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Si rammenta che, qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione relativa al prelievo da acqua sotterranea può essere rivista o revocata. (punto 3.2.4 lettera "c" dell'all. n. 5 del vigente PTCP).

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'Autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.